

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
di Civitavecchia
Ufficio Unico Esecuzione Notifiche e Protesti

Via Terme di Traiano, 56 – Civitavecchia (RM)
Tel.: 0766/3602224; 3602319; fax 07663602306

Civitavecchia, 09/11/15

Oggetto: problemi di attuazione dell'art. 492 bis c.p.c. "ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare"; le novità introdotte dalla L. n. 132/2015.

Al Sig. Presidente del Tribunale
– S e d e

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- S e d e
Ai Sig.ri Utenti

L'istituto della ricerca telematica dei beni da pignorare, previsto dall'art. 492 bis c.p.c., già istituito con la L. 10/11/2014 n. 162, è stato recentemente rielaborato dal D.L. 27/06/15, n. 83, convertito, con modifiche, nella Legge 06/08/15, n. 132.

Sull'argomento questa dirigenza aveva già fatto delle precisazioni, con nota del 15/04/15, ma appare opportuno soffermarsi sulle novità apportate dalla Legge n. 132/2015, trattandosi di materia di rilevante interesse.

Com'è noto, l'art. 492 bis c.p.c., nella sua prima formulazione, consentiva al solo creditore *procedente* di proporre istanza, al competente Presidente del Tribunale, per autorizzare l'ufficiale giudiziario ad accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai dati contenuti in determinate banche dati, ai fini della ricerca di beni da sottoporre a pignoramento.

Le recenti modifiche introdotte dalla Legge n. 132/2015 hanno invece esteso a tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, la possibilità di proporre l'istanza di autorizzazione alla ricerca telematica: sia che si proceda tramite l'ufficiale giudiziario, che si utilizzi l'accesso diretto tramite i gestori abilitati, non occorre più che il creditore *istante* sia anche *procedente*.

Nella sua nuova formulazione, **l'art. 492 bis c.p.c.**, richiamando quanto già previsto dall'art. 482 c.p.c., dispone che l'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine indicato nel precetto, entro cui il debitore può adempiere spontaneamente e, comunque, non prima che siano decorsi dieci giorni dalla sua notificazione; analogamente, è prevista la possibilità, in caso di pericolo nel ritardo, che il Presidente del Tribunale autorizzi la ricerca telematica dei beni da pignorare, prima della notificazione del precetto.

Un'altra importante novità è l'aggiunta di un comma che prevede che l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni e redatto un unico verbale in cui deve indicare le banche dati interrogate e i risultati ottenuti, procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, *anche acquisendone copia dal fascicolo informatico*; nel caso in cui si è proceduto alla ricerca telematica prima della notificazione del precetto, per il pericolo nel ritardo, il precetto deve poi essere consegnato o *trasmesso* all'ufficiale giudiziario prima che si proceda a pignoramento.

Evidentemente, il legislatore presuppone l'esistenza di un collegamento telematico diretto tra gli uffici delle cancellerie e l'Unep, che consenta uno scambio d'informazioni in tempo reale e

l'acquisizione di dati utili alla procedura esecutiva, ma non sono ancora noti i tempi di attuazione di un tale sistema di comunicazione.

La Legge n. 132/2015 ha modificato anche gli artt. 155 - *quater* e 155 - *quinquies* disp. att. c.p.c., forse nell'intento di attenuare i dubbi interpretativi che tali norme hanno già posto, con riferimento, in particolare, alla necessità dell'attesa di un decreto ministeriale attuativo della procedura.

Il testo originario del D.L. n. 83/2015, infatti, prevedeva la possibilità per il creditore di farsi autorizzare dal Presidente del Tribunale ad accedere alle banche dati indicate nell'art. 492 bis c.p.c., tramite i loro gestori, “ *anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministro della Giustizia*”.

Sembrava, dunque, che si fosse dato il via libera all'utilizzo diretto della ricerca telematica, da parte del creditore autorizzato, tramite i detti gestori, senza la necessità di rivolgersi prioritariamente all'ufficiale giudiziario, anche se le strutture tecnologiche degli uffici esecutivi non erano ancora funzionanti ed in corso di attesa delle istruzioni ministeriali attuative, da adottarsi entro dodici mesi.

Invece, in sede di conversione del D.L. 83/2015, l'art. 155 - *quater* disp. att. c.p.c. è stato in gran parte riformulato.

Il nuovo testo, infatti, stabilisce che, su richiesta del Ministero della Giustizia, le P.A. che gestiscono le banche dati contenenti informazioni utili, ai fini della ricerca dei beni da pignorare, *mettono a disposizione* degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'art. 58 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7/03/2005, n. 82), cioè a titolo gratuito, in virtù del sistema di “ *cooperazione applicativa*”, che implica un'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni.

La norma pone dunque dei limiti ben definiti all'accesso alla ricerca telematica, precisando la prioritaria necessità che l'Agenzia per l'Italia digitale determini gli standard di comunicazione e le regole tecniche cui le pubbliche amministrazioni, che gestiscono le banche dati, devono conformarsi.

Fino a quel momento e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati, o il Ministero della Giustizia, non dispongono dei sistemi informatici per attuare la “cooperazione applicativa”, l'accesso è consentito previa stipulazione di una **convenzione** finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, è prevista la pubblicazione, sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, di un elenco delle banche dati cui l'ufficiale giudiziario può accedere, per le finalità di cui all'art. 492 - *bis* c.p.c.

Rimane invariata la disposizione che prevede l'istituzione del “ *Modello ricerca beni*” presso ogni Unep, per l'iscrizione di tutte le indagini effettuate con tale modalità, come pure pressoché invariata è la prima parte dell' art. 155- *quinquies* disp. att. c.p.c., nella riformulazione data dalla Legge n. 132/2015, che conferma il prioritario accesso dell'ufficiale giudiziario alla procedura di cui si tratta e, solo nel caso in cui le strutture tecnologiche degli uffici non siano funzionanti, la possibilità per il creditore di farsi autorizzare ad accedere alle banche dati, tramite i gestori.

Unica novità, nel testo della rinnovata norma, è l'introduzione di un secondo comma, che individua quali banche dati è possibile interrogare, fino all'inserimento di ciascuna nell'elenco pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia.

In conclusione, nonostante le modifiche apportate dalla recente riforma, appare evidente che bisogna attendere, dal Superiore Ministero, direttive attuative della procedura di cui all'art. 492 - *bis* c.p.c.: sino a quel momento, non è possibile avvalersene.